

REGOLAMENTO (CE) N. 1082/2002 DELLA COMMISSIONE**del 21 giugno 2002****che modifica il regolamento (CE) n. 395/2002 e porta a circa 40 000 tonnellate la gara permanente per la rivendita sul mercato interno di riso detenuto dall'organismo d'intervento italiano**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 411/2002 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 8, lettera b), ultimo trattino,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CEE) n. 75/91 della Commissione ⁽³⁾ fissa le procedure e le condizioni per la vendita del risone detenuto dagli organismi d'intervento.
- (2) Il regolamento (CE) n. 395/2002 della Commissione, del 1º marzo 2002, relativo all'apertura di una gara permanente per la rivendita sul mercato interno di circa 20 000 tonnellate di riso detenute dall'organismo d'intervento italiano ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 609/2002 ⁽⁵⁾, ha aperto una gara permanente per la rivendita sul mercato interno di circa 20 000 tonnellate di risone a grani tondi detenute dall'organismo d'intervento italiano.

- (3) Vista la situazione attuale del mercato, è opportuno aumentare la quantità messa in vendita sul mercato interno di circa 15 000 tonnellate di risone a grani tondi detenute dall'organismo d'intervento italiano.
- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 1 del regolamento (CE) n. 395/2002, i termini «circa 25 000 tonnellate di risone da esso detenute, di cui circa 20 000 tonnellate a grani tondi e circa 5 000 tonnellate a grani lunghi B» sono sostituiti dai termini «circa 40 000 tonnellate di risone da esso detenute, di cui circa 35 000 tonnellate a grani tondi e circa 5 000 tonnellate a grani lunghi B».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 giugno 2002.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18.
⁽²⁾ GU L 62 del 5.3.2002, pag. 27.
⁽³⁾ GU L 9 del 12.1.1991, pag. 15.
⁽⁴⁾ GU L 61 del 2.3.2002, pag. 3.
⁽⁵⁾ GU L 93 del 10.4.2002, pag. 3.